

CAPITOLO XX

L'intercettazione della conversazione telefonica intercorsa il 7/10/1983 tra l'imputato e Antonino Salvo

Come ricordato dal Tribunale (pagine 1450 e segg. della sentenza appellata) alle ore 11,26 del 7 Ottobre 1983, sull'utenza 091-296572, in uso ad Antonino Salvo, già raggiunto nel luglio 1983 da una comunicazione giudiziaria nell'ambito di un procedimento, assegnato al G.I. dott. Giovanni Falcone, relativo ad una vasta associazione di tipo mafioso, era stata intercettata una comunicazione telefonica tra il predetto e Bruno Contrada.

Nel corso della telefonata, pervenuta presso gli Uffici dell'Alto Commissario siti nella via Cavour, Antonino Salvo aveva richiesto - ed ottenuto immediatamente - un incontro con l'odierno imputato: (cfr. il processo verbale di intercettazione e registrazione: <<*Donna forma l'utenza n. 235540 ed all'uomo che risponde passa il dott. Salvo Antonino, il quale chiede ed ottiene di parlare con il dott. Contrada, i due dopo i convenevoli dicono:*

Salvo: "Pronto" - Contrada: "Sono Contrada, con chi parlo?" - Salvo: "Buon giorno sig. Questore, Salvo sono." - Contrada: "dott. Salvo chi?" - Salvo: "Antonino". - Contrada: "ah, buon giorno" - Salvo: "Buon giorno dottore" - Contrada: "Buon giorno" - Salvo: "io sentirei il bisogno, se lei è disponibile, di incontrarla per dieci minuti, vorrei venirla a trovare." Contrada: "Qui, in Prefettura?" Salvo: "Sì" Contrada: "

Ah!” Salvo: “ *nel suo ufficio*” Contrada: “ *Si*” Salvo: “ *il fatto diciamo..non è ufficiale, ma è istituzionale diciamo*” Contrada: “ *ho capito va bene quando vuole*” Salvo: “ *eh, io posso venire anche subito*” Contrada: “ *Va bene*” Salvo: “ *va bene ...là in via Cavour*”).

Sottoposto ad interrogatorio il 5/12/1984 dai Giudici Istruttori Falcone, Borsellino e Guarnotta, alla presenza del P.M. Domenico Signorino, Antonino Salvo aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza, attraverso notizie di stampa, del fatto di essere stato indicato insieme al cugino Ignazio Salvo - nell’ambito del rapporto giudiziario per l’omicidio del giudice Chinnici - quale possibile mandante di tale fatto delittuoso. Pertanto, aveva ritenuto opportuno parlare dell’argomento con il capitano dei Carabinieri Angiolo Pellegrini, con cui si era messo in contatto tramite il suo commilitone colonnello Enrico Frasca, nonché con il dott. Contrada, affinché segnalasse al proprio superiore dott. De Francesco che si riteneva vittima di una congiura politica.

Il teste Pellegrini aveva premesso di essersi occupato, congiuntamente alla Squadra Mobile ed alla Criminalpol, delle indagini relative alla strage di via Pipitone Federico, in cui aveva perso la vita il giudice Chinnici.

I firmatari del rapporto giudiziario a carico di Greco Michele +5, relativo a tale fatto delittuoso, trasmesso all’A.G. in data 31/8/1983, erano stati lui stesso per i Carabinieri ed il dott. De Luca, all’epoca dirigente della Criminalpol, per la Polizia.

Il predetto teste aveva, quindi, riferito che il consigliere istruttore Chinnici, poco prima di essere ucciso, gli aveva personalmente

comunicato che era in procinto di emettere mandato di cattura nei confronti dei cugini Salvo quali associati mafiosi. Tale sua intenzione, tradottasi anche in una richiesta di parere trasmessa alla Procura, e nota nell'ambiente investigativo palermitano, era stata evidenziata nel predetto rapporto giudiziario, trasmesso all'A.G. di Caltanissetta dopo la sua uccisione.

Il teste Pellegrini aveva soggiunto:

- di essere stato subito informato, dal personale che eseguiva le operazioni di intercettazione telefonica, della telefonata tra Antonino Salvo ed Contrada del 7 ottobre 1983;
- di essere stato contattato, la stessa sera, dal colonnello Enrico Frasca, il quale gli aveva riferito che i cugini Salvo intendevano parlargli per fornire alcuni chiarimenti in merito alla loro posizione processuale ed in relazione al rapporto giudiziario sulla strage Chinnici;
- di essersi riservato di dargli una risposta, di essersi stupito che i predetti sapessero del rapporto e della sua veste di estensore, di avere informato tempestivamente il giudice Falcone sia della richiesta fattagli pervenire dai Salvo attraverso il colonnello Frasca;
- di avere,quindi,comunicato al Frasca che non riteneva opportuno incontrare i Salvo, perché colpiti da comunicazione giudiziaria nell'ambito del procedimento penale istruito dal giudice Falcone;

- di essersi determinato a ricevere Antonino Salvo soltanto il primo dicembre 1983, di ritorno da una missione in Brasile e dopo reiterate richieste da parte del colonnello Frasca (in tale circostanza, il Salvo aveva lamentato di essere vittima di un complotto politico ordito dal partito comunista, che non essendo stato finanziato dal suo gruppo, aveva strumentalizzato la magistratura e la polizia giudiziaria);
- di avere riferito per iscritto a Falcone ed al colonnello Castellano, suo Comandante di legione, della telefonata del 7 ottobre e dell'incontro del primo dicembre;
- di avere occasionalmente appreso dallo stesso Falcone, nella primavera del 1984, che Contrada non lo aveva mai informato del suo colloquio con Antonino Salvo (*“aspetto ancora di avere notizie di quella telefonata”*, cfr. ff. 177 trascrizione udienza 31 maggio 1994).

Detta circostanza aveva trovato conferma, secondo il Tribunale, nella deposizione del teste Giuseppe Ayala.

Questi aveva riferito di essere stato messo in guardia sul conto di Contrada da Giovanni Falcone (*“Accura a Contrada”*), il quale aveva motivato tale sua diffidenza anche con l'episodio della telefonata intercettata con Antonino Salvo, rimarcando che l'odierno imputato non lo aveva informato di essa, a differenza di quanto aveva fatto il colonnello Pellegrini per la telefonata a lui fatta dal colonnello Frasca (cfr. pagine 49 e segg., 126 e segg. trascrizione udienza 1/7/1994).

Il Tribunale, poi, (pagine 1465- 1466 della sentenza appellata) riteneva <<*del tutto incredibile la circostanza addotta dall'imputato secondo cui, nell'Ottobre 1983, alla data di quel colloquio, che ha tentato di far apparire come un fatto assolutamente ordinario, egli non fosse a conoscenza nè delle indagini in corso sui Salvo da parte dell'Ufficio Istruzione di Palermo, che già dal Luglio precedente aveva emesso a carico dei predetti una comunicazione giudiziaria, nè delle indagini condotte sia dai C.C. che dalla P.S. sugli stessi, confluite nel rapporto giudiziario inoltrato nell'Agosto del 1983, nel quale entrambi i cugini erano indicati quali possibili mandanti della strage Chinnici*>>. Ancorava tale convincimento sia alla natura dell'incarico di Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario, ricoperto da Contrada, sia a quanto detto dallo stesso imputato all'udienza del 25/11/1994, e cioè di essere stato sempre stato il punto di riferimento di tutte le notizie riguardanti indagini di mafia ed in particolare l'interlocutore esclusivo e privilegiato dei funzionari della P.S. D'Antone e De Luca, tanto da essere stato preavvisato del mandato di cattura emesso a carico di entrambi i Salvo nel novembre 1984.

Quel giudice, inoltre, a fronte delle convergenti dichiarazioni dei testi Pellegrini ed Ayala, disattendeva l'assunto dell'imputato di avere informato il giudice Falcone della telefonata e dell'incontro del 7 ottobre 1983, peraltro senza essere tenuto a farlo, non avendo la veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria (segnatamente, Contrada aveva dichiarato di averne ravvisato l'opportunità quando il colonnello dei C.C. Castellano era venuto in visita dal Prefetto De Francesco per

comunicare che era stata intercettata una telefonata tra Antonino Salvo ed il suo capo di Gabinetto).

Reputava, ancora, non credibile l'ulteriore affermazione di Contrada di avere redatto per l'Alto Commissario, come era solito fare secondo una prassi consolidata, un appunto scritto del colloquio, atteso che di quell'appunto non era stata rinvenuta traccia nonostante le ricerche che l'Alto Commissario De Francesco, escusso come teste, aveva riferito di avere disposto, e considerato che lo stesso De Francesco non conservava alcun ricordo dell'episodio.

Reputava, infine, destituita di fondamento la tesi, sostenuta dall'imputato, della mancata disponibilità di apparecchi di registrazione presso i locali dell'Alto Commissario, tesi smentita dal teste De Francesco ed in ogni caso palesemente pretestuosa, dato che il colloquio con Antonino Salvo avrebbe potuto essere ritardato per il tempo necessario a procurarsi l'apparecchio di registrazione nei vicini uffici in dotazione al S.I.S.D.E., ubicati nella via Roma.

In definitiva, la condotta tenuta dall'imputato in occasione della telefonata del 7 ottobre 1983 - segnatamente, l'aver immediatamente ricevuto Antonino Salvo presso l'Ufficio dell'Alto Commissario - ed il suo comportamento processuale sono stati valutati dal Tribunale come sintomatici di un rapporto personale esistente tra i due, celato a ragion veduta da Contrada all'Alto Commissario, ma anche al Giudice Istruttore dottor Giovanni Falcone, che procedeva nei confronti dei cugini Antonino ed Ignazio Salvo per il reato di associazione mafiosa (pag. 1470 della sentenza appellata).

Sulla vicenda in esame si appuntano le censure svolte alle pagine 100 - 104 del volume VI capitolo VI paragrafo VI. 4 dell'atto di impugnazione e, assai più diffusamente, nel volume IX dei Motivi nuovi (pagine 1-100).

Deducedono i difensori appellanti che:

- a) l'assenza totale di qualsiasi familiarità o frequentazione o conoscenza non istituzionale si evince chiaramente non solo dal tenore della telefonata (Salvo: “*Buon giorno sig. Questore, Salvo sono.*” - Contrada: “*dott. Salvo chi?*”¹) ma dal fatto che Contrada fu chiamato attraverso il centralino della Prefettura e non attraverso il numero diretto dell'ufficio o dell'abitazione;
- b) se ci fosse stata familiarità o motivi inconfessabili, Antonino Salvo avrebbe preferito l'ufficialità di un incontro in ambiente istituzionale alla segretezza di un ambiente riservato;
- c) l'oggetto del colloquio, riferito dall'imputato (la denuncia di un complotto politico) corrispondeva perfettamente a quello dell'incontro ottenuto il primo dicembre 1983 con il colonnello Pellegrini da Antonino Salvo, il quale aveva interesse di incontrare gli ufficiali di P.G. che indagavano su di lui - il dott. De Luca ed il capitano Pellegrini - per chiarire la sua posizione;
- d) l'imputato, che peraltro non aveva una veste formale di ufficiale di Polizia Giudiziaria, - non aveva riferito immediatamente del

¹ L'imputato ha riferito di avere ritenuto invece che si trattasse del dott. Domenico Salvo, funzionario della Direzione del SISDE Roma con il quale aveva avuto rapporti di ufficio.

colloquio, al giudice Falcone perché nulla di utile sotto il profilo investigativo o di penalmente rilevante si era prospettato;

- e) il comportamento di Contrada era stato del tutto simmetrico a quello del capitano Pellegrini, il quale aveva riferito a Falcone della prima richiesta di incontro, rivoltagli il 7 ottobre 1983, soltanto con l'appunto scritto del 3 dicembre 1983, così come l'imputato aveva riferito della telefonata e dell'incontro del 7 ottobre 1983 al Comandante legione CC di Palermo, colonnello Castellano, dopo la visita di questi all'Alto Commissario;
- f) Antonino Salvo aveva chiesto di incontrare l'Alto Commissario De Francesco, che lo aveva dirottato su Contrada, circostanza che il teste Antonino De Luca aveva dichiarato, nel corso del suo esame, di avere appreso dallo stesso imputato (cfr. pagine 236-237 trascrizione udienza 28-10-1994);
- g) a conferma della assenza di rapporti collusivi con Antonino Salvo (che Contrada aveva conosciuto unicamente per ragioni di ufficio, nell'ambito delle indagini per il sequestro di persona del suocero, l'esattore Luigi Corleo), militava anche il fatto che l'imputato, pur preavvisato dell'imminente arresto dei cugini Salvo nel novembre 1984, non aveva fatto loro alcuna "soffiata";
- h) l'Alto Commissario De Francesco, nel corso del proprio esame, non aveva escluso, ed anzi aveva considerato verosimile, pur dicendo di non ricordarsene, che Contrada lo avesse avvisato della telefonata e della visita di Antonino Salvo;

- i) l'Ufficio dell'Alto Commissario non disponeva di registratori portatili, come confermato dal teste Paolo Splendore, né, data la subitanità dell'arrivo di Antonino Salvo, era stato possibile reperirne uno presso i vicini uffici del SISDE.

In questo dibattimento, il Procuratore Generale si è uniformato alla impostazione del Tribunale secondo cui la condotta di Contrada sarebbe stata sintomatica di un suo rapporto personale con Antonino Salvo e della volontà di celare quanto detto in occasione del colloquio con lui.

Ha sostenuto che il contenuto ermetico della conversazione telefonica, l'immediatezza dell'incontro, la sua mancata documentazione ed il successivo silenzio su di esso andrebbero correlate alla conoscenza - sia da parte di Contrada, sia da parte di Antonino Salvo - del rapporto di Polizia Giudiziaria a firma congiunta del capitano Pellegrini e del dott. De Luca, inoltrato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta il 31 agosto 1983.

L'incontro del 7 ottobre 1983, cioè, si sarebbe svolto in un frangente in cui il procedimento, istruito in sommaria, non era stato ancora formalizzato. Ciò spiegherebbe l'allusione del Salvo ad un fatto <<*non ufficiale... ma istituzionale, diciamo*>>, colta al volo dall'imputato con l'espressione <<*ho capito va bene quando vuole*>>.

A sostegno di tale costruzione, il Procuratore Generale, oltre a riproporre le valutazioni già svolte dal Tribunale in ordine alle ritenute anomalie del comportamento dell'imputato, ha richiamato una

specifica circostanza riferita dal teste Pellegrini, e cioè il fatto che - in occasione del primo contatto (quello del 7 ottobre 1983) - il colonnello Enrico Frasca aveva specificamente menzionato il rapporto giudiziario inoltrato alla Procura di Caltanissetta il 31 agosto 1983, ricollegandolo alla richiesta di Antonino Salvo di avere un colloquio per chiarire la sua posizione (pag. 174 trascrizione udienza 31 maggio 1994):

<<PELLEGRINI A.: La stessa sera venni contattato da un Colonnello in pensione, il Colonnello dei Carabinieri, il Colonnello Frasca, che mi chiese, mi disse che i due cugini Salvo, sia Salvo Nino che Ignazio, intendevano parlare con me, per chiarire la loro posizione in merito al rapporto a carico di Greco Michele + 5 persone, imputati per la strage di via Pipitone Federico.

P.M.: E la circostanza che detto rapporto fosse a firma anche sua era di dominio pubblico?

PELLEGRINI A.: Io in questo momento ho dei dubbi. Allora mi pare di aver ritenuto che non fosse di dominio pubblico, ma mi pare che non fosse ancora depositato, pero bisognerebbe vedere un po' il momento in cui e stato depositato dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, che procedeva con rito sommario e quindi rinvio, quindi non posso dirlo di preciso>>.

(...)

P.M.: Puo riferire il contenuto di questo incontro?

PELLEGRINI A.: Sommaricamente posso riferirlo. Nino Salvo iniziò col dire che rappresentava la potenza politica- economica della Sicilia e che quindi ogni azione nei suoi confronti, specie giudiziaria, era voluta dal Partito Comunista, in quanto voleva osteggiare la

sua corrente politica, in qualche modo osteggiare l'On. Lima e l'On. Gullotti. Successivamente disse anche che aveva presentato o stava per presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo contro coloro che avevano riferito che il Dr. Chinnici era in procinto di emettere dei provvedimenti nei suoi confronti e disse anche che Gassan² era stato presso il suo albergo, a Ficarazzi se non sbaglio, nel suo albergo a richiesta di funzionari della Polizia e quindi lui non ci entrava nulla e quindi cercò di giustificare un po' la sua posizione>>.

Ad avviso di questa Corte la vicenda, nel suo complesso, non assume una sufficiente valenza indiziante, perché priva dei caratteri della gravità e precisione.

A sfavore dell'imputato milita, in primo luogo, la non veridicità dell'assunto difensivo secondo cui Antonino Salvo avrebbe chiesto di incontrare l'Alto Commissario De Francesco, pur avendo interloquito, in concreto, con Contrada in quanto questi svolgeva una funzione di filtro nella sua veste di Capo di gabinetto.

Esso, infatti, è smentito dall'univoco tenore del verbale relativo alla intercettazione telefonica del 7 ottobre 1983, che recita, nel suo incipit << Donna forma l'utenza n. 235540 ed all'uomo che risponde passa il dott. Salvo Antonino, il quale chiede ed ottiene di parlare con il dott. Contrada>>.

² Bou Chebel Ghassan, arrestato nell'ambito delle indagini per la strage Chinnici.

Una seconda anomalia consiste nella insostenibilità dell'affermazione dello stesso Contrada di non essere stato al corrente - prima del 7 ottobre 1983 - dello svolgimento indagini per mafia a carico dei cugini Salvo.

Un terzo elemento è dato dalla smentita dell'allegazione di Contrada di avere riferito della telefonata e del colloquio con Antonino Salvo al G.I. Falcone poco dopo che il colonnello Castellano, comandante la Legione Carabinieri di Palermo, aveva riferito all'Alto Commissario De Francesco dell'avvenuta intercettazione.

Il Tribunale, inoltre, ha dimostrato che il comportamento di Contrada non era stato affatto simmetrico a quello del capitano Pellegrini, come invece ha continuato a sostenere la Difesa sul rilievo che, soltanto con l'appunto del 3 dicembre 1983, quest'ultimo avrebbe reso edotto il giudice Falcone di essere stato contattato da Antonino Salvo tramite il colonnello Frasca.

Ed invero, lo stesso Pellegrini, in sede di esame, ha riferito di avere subito riferito oralmente al giudice Falcone della prima richiesta di incontro, rivoltagli il 7 ottobre 1983, e averne rassegnato il contenuto per iscritto con la nota del 3 dicembre 1983, nella quale aveva fatto menzione anche del colloquio del primo dicembre 1983 con Antonino Salvo.

Il teste ha dato una logica spiegazione dell'immediato resoconto a Falcone, e cioè la meraviglia indotta in lui dal fatto che Antonino Salvo lo individuasse come estensore del rapporto sulla morte di Chinnici quando ancora l'istruttoria non era stata nemmeno

formalizzata. Il suo narrato, oltretutto, ha trovato piena conferma nella deposizione del teste Ayala, che, tra gli episodi cui Falcone aveva collegato l'avvertimento di non fidarsi di Contrada, aveva citato il differente comportamento dello stesso Pellegrini e dell'odierno imputato in relazione agli approcci di Antonino Salvo (cfr. pag. 49 trascrizione udienza primo luglio 1995 : << .. *ha telefonato sia al colonnello Pellegrino dei Carabinieri, sia a Contrada chiedendo un colloquio. Falcone mi raccontò che mentre Pellegrino era andato subito da Falcone per avvertirlo, Contrada non c'era andato, senza ulteriori commenti, così mi disse*>>).

La vicenda, tuttavia, prospetta anche elementi che ridondano a favore della linea difensiva dell'imputato.

In primo luogo, l'aver dato per accertata la disponibilità di registratori presso uffici dell'Alto Commissario è frutto di un possibile fraintendimento della testimonianza del Prefetto De Francesco.

Il teste Paolo Splendore, infatti, ha chiarito che, all'occorrenza, si andava a prenderli presso il vicino centro SISDE di via Roma (pagine 83-86 trascrizione udienza 3 febbraio 1995).

Sulla attendibilità del teste Splendore non è dato dubitare, se si considera che questi, pur essendo, per sua stessa ammissione, legato a Contrada da uno stretto rapporto di amicizia e di natura professionale - Contrada lo volle come suo collaboratore non soltanto per tutto il periodo della sua permanenza all'Alto Commissario, ma anche in altre successive occasioni, durante la permanenza al SISDE a Roma cfr. pagine 31 e ss. 37 e ss. 5 e ss. trascrizione udienza 3/2/1995) - ha

riferito, come si è detto trattando delle propalazioni di Gaspare Mutolo, circostanze non favorevoli alla Difesa a proposito della genesi dell'affiliazione dell'imputato all'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Il teste De Francesco, del resto, ha riferito di avere avuto nella propria stanza un registratore, collegato col suo telefono - e quindi, intuitivamente, non soggetto ad essere rimosso e prestato - e di averlo usato soltanto due o tre volte durante i trentuno mesi del suo incarico. Ha soggiunto che il suo ufficio disponeva "sicuramente" di apparecchi di registrazione.

Tuttavia, a fronte della nitidezza dei ricordi del teste Splendore, non è perfettamente chiaro se la disponibilità di apparecchi di registrazione sia stata riferita dal prefetto De Francesco agli Uffici dell'Alto Commissario, ovvero a quelli del SISDE. Senza dire che lo stesso De Francesco ha dichiarato che non era <<*un'abitudine usuale registrare*>> (pag. 68 e ss. trascrizione udienza 31/5/1994) sicchè il suo ricordo appare meno affidabile di quello del teste Splendore.

D'altra parte, qualora i registratori portatili fossero stati davvero disponibili presso gli Uffici dell'Alto Commissario, Contrada non avrebbe avuto ragione di menzionare lo specifico particolare costituito dall'invito dell'Alto Commissario a registrare il colloquio, così esponendosi al rischio di aggravare la sua posizione ove fosse stato smentito circa la loro esistenza.

Ed ancora non è dato sapere con quali modalità e sulla base di quali istruzioni lo stesso Salvo venne introdotto nella stanza di Contrada, non apparendo, dunque, decisiva l'osservazione del Tribunale secondo

cui sarebbe stato possibile far fare un po' di anticamera a Antonino Salvo per il tempo strettamente necessario alla installazione di un registratore. Non può escludersi, tra l'altro, che l'arrivo del Salvo fosse stato davvero subitaneo, attesa la vicinanza tra suoi uffici di concessionario per la riscossione dei tributi, siti in via del Parlamento, e la sede dell'Alto Commissario, sita in via Cavour.

Appare poco plausibile inoltre, che Antonino Salvo avesse scelto gli uffici dell'Alto Commissario, contesto nel quale la conversazione avrebbe potuto essere intercettata, quale sede per rivolgere all'imputato richieste di ingerenza diretta nelle indagini che lo riguardavano. Senza dire che la sua telefonata delle 11.26 era stata fatta al centralino dell'Alto Commissario e non al numero diretto dell'imputato.

Il mancato ricordo di De Francesco ed il mancato rinvenimento dell'appunto dell'incontro con Antonino Salvo, che l'imputato assume di avere redatto, non bastano, poi, a dimostrare che Contrada ne avesse tenuto all'oscuro lo stesso De Francesco.

Va considerato, inoltre, che il Salvo cercò nell'imputato - lo afferma lo stesso Contrada in sede di esame all'udienza dell'otto novembre 1994, (cfr. la trascrizione riportata alle pagine 50 e 51 del volume IX dei Motivi Nuovi di appello) - non soltanto un tramite per rendere edotto delle sue proteste l'Alto Commissario, ma anche una sponda per un contatto con l'altro estensore del rapporto, e cioè il dott. Antonio De Luca, dirigente della Criminalpol.

Tale condotta dello stesso Antonino Salvo è simmetrica al tentativo di avere un incontro con il capitano Pellegrini, esperito già il 7 ottobre 1983 per il tramite del colonnello Frasca, né tale simmetria viene meno per il fatto che, alla data del colloquio del Salvo con il capitano Pellegrini (primo dicembre 1983) era stata, ormai, formalizzata l'istruzione nel procedimento relativo alla strage Chinnici.

La formalizzazione, infatti, non implicava la desegretazione degli atti, e quindi la conoscenza del contenuto del rapporto giudiziario del 31 agosto 1983, della cui esistenza il Salvo aveva dimostrato di essere al corrente sin dal sette ottobre, e cioè sin da prima dell'incontro con Contrada.

La simmetria tra l'approccio di Antonino Salvo nei riguardi di Bruno Contrada e quello nei confronti del capitano Pellegrini emerge anche dal contenuto dei colloqui avuti con l'uno (il 7 ottobre) e con l'altro (il primo dicembre).

Anche il capitano Pellegrini, infatti, ha riferito che Antonino Salvo aveva lamentato di essere vittima di una congiura politica ordita dai comunisti strumentalizzando la magistratura e la Polizia Giudiziaria; rimostranze, all'evidenza, del tutto analoghe a quelle che l'imputato ha riferito essere state rivolte a lui.

Anzi, la denuncia di un complotto, confermata dalla successiva presentazione di un esposto al Procuratore della Repubblica di Palermo <<a tutela del proprio nome e della propria posizione sociale, perché fosse aperta un'inchiesta sugli autori delle false affermazioni contenute nel rapporto per la strage di via Pipitone Federico>> (in

termini, l'appunto indirizzato dal capitano Pellegrini, trasmesso il 3 dicembre 1983 al G.I. Giovanni Falcone ed al Comandante della Legione carabinieri di Palermo), denota l'intendimento del Salvo di "creare il caso", bussando a più porte, in relazione alla propria notorietà di ricco e potente concessionario del pubblico servizio di riscossione dei tributi in Sicilia, capace di influire sulla vita politica regionale.

Il fatto, dunque, poteva intendersi come "istituzionale" per la veste pubblica del Salvo e per il presunto tentativo di una forza politica di indebolire esponenti di spicco della Democrazia Cristiana dei quali il Salvo si considerava uno sponsor, e "non ufficiale" perché riguardante un rapporto di polizia giudiziaria.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non è dato attribuire all'episodio in esame l'idoneità a rafforzare il quadro collusivo delineatosi a carico dell'imputato; idoneità che non può essere riconosciuta a degli addendi di segno neutro, non certi nella loro configurazione e non dotati di una sufficiente prossimità logica al fatto da provare.